



FAQ Avviso n. 307/2025

(PN RIC 2021-2027)

**Ammissibilità delle borse di dottorato avviate con
gli investimenti PNRR e divieto di doppio finanziamento**



Ai fini dell'ammissibilità delle borse di dottorato a valere sul D.D. 307/2025, il criterio dirimente è se la borsa abbia gravato — anche solo parzialmente — sui fondi del PNRR, ossia se sia stata finanziata o rendicontata, in tutto o in parte, a valere sul PNRR. Occorre pertanto distinguere l'attivazione della borsa nel mero contesto temporale e programmatico degli investimenti PNRR (senza alcuna copertura economica a carico del PNRR) dal finanziamento della borsa a valere sui fondi PNRR.

Sono rendicontabili a valere sul D.D. 307/2025 esclusivamente le borse di dottorato che non siano mai state finanziate né rendicontate — neppure in parte — a valere sul PNRR, ancorché attivate ("avviate") nel contesto degli investimenti PNRR. In tali casi, essendo la borsa priva di qualsiasi copertura economica a carico del PNRR, la relativa spesa può essere imputata al D.D. 307/2025, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7 dell'Avviso e della tracciabilità documentale.

Non sono invece ammissibili a valere sul D.D. 307/2025 le borse di dottorato che siano state finanziate o rendicontate, anche solo parzialmente, a valere sul PNRR. In tale ipotesi è esclusa dal finanziamento sull'Avviso 307/2025 anche la sola prosecuzione della borsa per il periodo non più coperto dal PNRR: la borsa, avendo già gravato — ancorché in parte — sui fondi PNRR, non può essere proseguita o completata a carico del D.D. 307/2025. La preclusione risponde all'esigenza di evitare qualsiasi rischio di doppio finanziamento e di commistione tra le due fonti (divieto di doppio finanziamento, art. 191 del Reg. (UE, Euratom) 2024/2509).

Ne consegue che, ai fini del sub-vincolo del 25% (voce "personale PNRR", Azione 1.1.2), le borse di dottorato che abbiano gravato — anche solo in parte — sui fondi PNRR, non essendo rendicontabili sull'Avviso 307/2025, non possono concorrere al relativo computo. Il requisito del 25% resta assicurato dalle altre forme di impiego a termine avviate con gli investimenti realizzati con il PNRR (ad esempio assegni e contratti di ricerca, RTDa) e dalle relative proroghe o rinnovi, secondo i criteri già chiariti.

La rendicontabilità a valere sul D.D. 307/2025 è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- documentazione attestante che la borsa non ha gravato, neppure in parte, sui fondi PNRR (assenza di finanziamento e di rendicontazione, anche parziale, a valere sul PNRR);
- tracciabilità dell'impegno (time-sheet/registri) e chiara riferibilità della spesa al progetto finanziato dall'Avviso 307/2025;
- rendicontazione secondo le modalità di cui all'art. 7 dell'Avviso e alla Guida operativa per i beneficiari.

Il presente chiarimento riguarda l'Azione 1.1.2, nel cui ambito le borse di dottorato sono ammissibili tra le spese di personale. Per l'Azione 1.1.3b le borse di dottorato non risultano eleggibili, non essendo riconducibili alle attività di animazione, marketing e gestione delle infrastrutture del Polo di innovazione.

Si conferma, pertanto, l'ammissibilità delle spese per personale titolare di borse di dottorato a valere sul D.D. 307/2025 nelle sole ipotesi in cui la borsa non sia mai stata finanziata né rendicontata — neppure in parte — a valere sul PNRR. Qualora la borsa sia stata avviata anche solo parzialmente sui fondi PNRR, non è ammissibile sull'Avviso 307/2025 neppure la mera prosecuzione non più coperta dal PNRR, in ossequio al divieto di doppio finanziamento (art. 191 del Reg. (UE, Euratom) 2024/2509).

La presente FAQ ha natura interpretativa, non introduce deroghe o modifiche all'Avviso e chiarisce la portata della previsione relativa alla registrazione dell'accordo formale tra proponente e co-proponente/i.

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e dell'innovazione tecnologica

Contatti

3azioni.pnric@mur.gov.it
comunicazione.pnric@mur.gov.it